

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1191

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **FABJ RAMOUS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1993

Modifica dell'articolo 191 del codice civile, in materia di
scioglimento della comunione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 191 del codice civile disciplina la cessazione del regime legale, se si realizza uno degli eventi previsti dalla norma, che sono tassativi (la volontà delle parti, il venir meno del rapporto di coniugio, la dichiarazione di assenza o di morte presunta, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la separazione personale, il fallimento di uno dei coniugi). L'effetto di questa tassatività è perverso, però, perchè i tempi del processo civile sono lunghi e avviene sin troppo di frequente che nel momento in cui è finalmente possibile pretendere le proprie quote sui beni accumulati insieme durante la convivenza, i risparmi e i beni mobili (anche se registrati) siano spariti.

Nessuna sanzione, infatti, la legge prevede a carico di quel coniuge che, avendo il possesso materiale di beni comuni li faccia sparire nelle more processuali.

Come autorevolmente si è sostenuto in dottrina, l'articolo 191 si limita a precisare, ad esempio, che la separazione personale è causa dello scioglimento della separazione, ma non offre indicazioni concrete per determinare a quale data occorra fare riferimento per ritenere cessato il regime di comunione.

Secondo una parte della dottrina le soluzioni possibili sono tre rispetto alla *ratio* dell'istituto e al fondamento della comunione:

1) il venir meno della coabitazione, specie quando è disposta dal tribunale in via interinale (disponeva in tal senso il disegno di legge Falcucci);

2) gli effetti della pronuncia (sia questa la sentenza che chiude il giudizio di separazione giudiziale o il decreto di omologazione del tribunale nel caso di separazione consensuale) con effetti retroattivi a far

tempo dalla domanda (notifica o deposito del ricorso in cancelleria);

3) passaggio in giudicato della sentenza di separazione (la Cassazione è univoca su questo punto).

Secondo altra parte della dottrina, invece, logica e diritto sostanziale vorrebbero che il deposito del ricorso di separazione sancisse il momento dello scioglimento della comunione o, al più tardi, l'ordinanza con cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Una recente sentenza del tribunale di Milano in data 13 giugno 1990 (presidente Buono) ha deciso sulla separazione e sulle questioni patrimoniali contingenti disponendo lo scioglimento della comunione.

Ma è una perla rara, perchè la sentenza della Cassazione (sezione I, 29 gennaio 1990, n. 560) ha ribadito il principio «che solo la sentenza di separazione passata in giudicato scioglie la comunione».

Purtroppo la pratica giudiziaria ci insegna che, seguendo questo criterio, spesso i beni comuni non si trovano più!

Infatti, quando finalmente lo *stress* del processo di separazione giudiziale è finito (e spesso occorrono due, se non tre gradi di contenzioso) i beni comuni che si trovavano nel possesso di uno dei coniugi non ci sono più.

L'esempio più eclatante sono i risparmi (BOT o CCT cointestati ai coniugi): il coniuge più accorto... più «svelto» corre a ritirarli (le banche non richiedono - è noto - la presenza di entrambi gli intestatari).

Ma anche i beni mobili registrati prendono facilmente il volo o quanto meno, se restano, sono talmente deprezzati che dividerne il valore è ridicolo...

Inoltre, per ottenere «la propria parte» - in mancanza di accordo - occorre iniziare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un nuovo processo con i relativi costi e tempi.

Non possiamo dunque non proporre una norma che consenta, quanto meno, lo scioglimento della comunione sui beni mobili e sui risparmi non consumati al momento del deposito del ricorso di separazione, consentendo al presidente del tribunale, all'udienza di comparizione dei coniugi, di provvedervi.

Prevediamo inoltre che, nel caso in cui un coniuge rifiuti il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per quegli atti in cui il consenso sia previsto nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) del primo comma dell'articolo 177 fa parte della comunione, lo scioglimento della comunione si verifichi automaticamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La comunione dei beni mobili e dei risparmi si scioglie a seguito dell'ordinanza del Presidente del tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati, ove una delle parti ne faccia esplicita domanda.

Nel caso di azienda di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 181 la comunione si scioglie immediatamente».